

Costituzione giuridica della "Custodia di Terra Santa"

Bolla di Papa Clemente VI

Ai dilette figli, il Ministro Generale e il Ministro Provinciale della Terra di Lavoro dell'Ordine dei Frati Minori, salute e Apostolica Benedizione

1- Rendiamo grazie al Dispensatore di tutte le grazie innalzandogli degne lodi, perché accese tale fervoroso zelo di devozione e di fede nei nostri carissimi figli in Cristo, il re Roberto e Sancia regina di Sicilia illustri nell'onorare il Redentore e Signor Nostro Gesù Cristo, che non cessano di operare con intancabile amore ciò che conviene a lode e gloria di Dio e a venerazione ed onore del Santo Sepolcro del Signore e di altri Luoghi (Santi) d'Oltremare.

2- È da poco tempo che al nostro soglio apostolico giunse la gradita notificazione del re e della regina, come essi con grandi spese e faticose trattative ottennero dal sultano di Babilonia (= Cairo) (che occupa il Sepolcro del Signore ed altri Luoghi Santi d'Oltremare, santificati dal sangue dello stesso Redentore, con grave vergogna dei Cristiani), che i frati del vostro Ordine possano dimorare continuamente nella chiesa del detto Sepolcro, e celebrare pure solennemente là dentro Messe cantate e Divini Uffici, come già si trovano in quel posto alcuni frati del detto Ordine; e oltre ciò il medesimo sultano concesse al re e alla regina il Cenacolo del Signore, la capella dove lo Spirito Santo apparve agli Apostoli, e l'altra cappella dove Cristo dopo la sua risurrezione si manifestò agli Apostoli, presente il beato Tommaso; e come la regina costruì un luogo (= convento) sul Monte Sion, nel cui ambito, come si sa, vi sono il Cenacolo e le due dette cappelle; poiché da parecchio tempo ella ha inteso mantenervi continuamente a sue spese dodici frati del vostro Ordine per compiere la Divina Ufficiatura nel (la chiesa del Santo) Sepolcro, insieme a tre persone secolari a servizio degli stessi frati e per il disbrigo delle loro necessità.

3- Perciò la summenzionata regina, in adempimento alla sua pia devozione e a quella del re in tale faccenda, ci supplicò umilmente d'intervenire con la nostra autorità apostolica al fine di provvedere a quei medesimi Santi Luoghi con (l'invio di) frati devoti e domestici idonei fino al (raggiungimento del) predetto numero.

4- Noi quindi, approvando il pio e lodevole proposito del detto re e regina, e la loro devota intenzione degna della benedizione divina, e volendo assecondare in maniera favorevole i loro voti e desideri, nei sensi della presente (Bolla) concediamo a tutti e a ciascuno di voi piena e libera facoltà di chiamare, ora e in avvenire, alla vostra presenza, per autorità apostolica e per richiesta dei surricordati re e regina, o di uno di loro, ovvero dei loro successori, dopo aver sentito il parere dei consiglieri del vostro Ordine, quei frati idonei e devoti (presi) da tutto l'Ordine fino al detto numero.

5- E, considerata l'importanza di quest'affare, pensino a mandare quelli che sono destinati al servizio di Dio tanto nella chiesa del Sepolcro del Signore che nel Santo Cenacolo e sunnominate capelle; e ciò dopo essersi informati circa le attitudini di quei frati, che chiamerete, dai loro Ministri Provinciali del vostro Ordine, da dove verranno presi temporaneamente quei frati designati e destinati a quelle regioni (d'Oltremare); e nel caso che qualcuno di essi venga a mancare, si dia pure licenza ogni volta che vi sarà bisogno, a quegli altri frati che li sostituiranno, di dimorare in quelle parti.

6- Vi concediamo ancora la facoltà di costringere, dopo un richiamo, i (frati) contestatori per mezzo di censure ecclesiastiche (nonostante qualsiasi proibizione apostolica o contrari statuti del medesimo Ordine rafforzati da solenne attestazione, da conferma apostolica o da qualsiasi altra convenzione, ossia se dalla Sede Apostolica fu concesso ad alcuni in generale o in particolare l'esenzione di essere interdetti, sospesi o scomunicati per lettera apostolica che non faccia menzione in modo pieno, espresso e letterale d'un simile indulto).

7- Noi vogliamo che, quando i medesimi frati in tal maniera designati, saranno (nelle regioni) d'Oltremare, stiano sotto l'obbedienza e il governo del Guardiano dei frati del vostro Ordine in tutto ciò che è di sua competenza e del Ministro Provinciale della Terra Santa.

(Data in Avignone il 21 novembre 1342, anno primo del nostro Pontificato)